



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU PROVINCIA DI ORISTANO

Copia

Ordinanza del Sindaco

Ufficio SINDACO

N. 18 del 21-03-2014

Oggetto: Abbaio continuo dei cani - Disturbo della quiete pubblica.

Il Sindaco

PREMESSO che il comune di Santu Lussurgiu, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/04, che detta norme in materia di promozione e di tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

CONSIDERATO che giungono sempre più numerose, da parte dei cittadini, rimostranze e reclami per gli inconvenienti causati dal continuo abbaiare dei cani nel perimetro urbano, nelle ore notturne, che di continuo disturbano il riposo delle persone;

PRESO ATTO che nella buona stagione, nelle ore notturne si riposa spesso tenendo le finestre socchiuse, e nel silenzio notturno l'abbaiare dei cani si percepisce fastidiosamente impedendo il normale riposo di grandi e piccoli, soprattutto alle persone sofferenti di varie patologie, e che di fatto turba la quiete pubblica;

VISTO il T.U.L.L.SS.;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'articolo 659 codice penale, che al primo comma recita testualmente: "*Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309,00*".

VISTA la sentenza della Sezione Prima penale, della **Cassazione** del 2004, n. 36241, si evince che: "*Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e' un solo vicino. A fare scattare la responsabilità' del proprietario dell'animale, infatti, non e' "l'effettivo raggiungimento di plurime persone", ma la "potenzialità diffusa" dell'abbaiare dell'animale, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo*".

CONSIDERATO che è necessario diminuire qualsiasi forma di inquinamento acustico e che sia necessario promuovere la qualità della vita delle persone evitando l'insorgere di patologie psicologiche legate all'abbaiare dei cani e che valga, in ogni forma, il diritto alla quiete, tranquillità e riposo come diritto e condizione necessaria del recupero psicofisico delle persone.

CONSIDERATO altresì che deve essere tutelato il benessere animale evitando stress o ricoveri in luoghi angusti e malsani e che i cani devono essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute e che deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali caratteristici della loro specie e che si deve evitare qualsiasi forma di nervosismo e affaticamento che possa produrre un comportamento patogeno, come l'abbaiare, latrare, ululare o guaire continuo e insistente.

VISTA la sentenza, n. 715/2010, la Corte di Cassazione ha ricordato che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall'art. 659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*".

PRESO ATTO della normale tollerabilità dei rumori con il criterio che va riferito alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre e' irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori";

VISTA anche la sentenza della **Cassazione**, n. 715 del 14 gennaio 2011, I sez. Penale, si puntualizza quanto segue: *"La responsabilità dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica"*;

CONSIDERATO che la *ratio* risiede nel punire la condotta dei proprietari dei cani, per non aver impedito le molestie derivanti dell'abbaiare del loro cani, nonostante le proteste dei vicini, per di più in ora notturna; al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale;

VISTI l'art. 54 comma 1 lett.a, e l'art. 7-bis comma 1 bis del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000 recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge 16 Gennaio 2003, N° 3- Disposizione in materia di EE.LL;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n° 689;

ORDINA

A tutti i proprietari di cani a vario titolo, di adottare le misure e sistemi educativi (corsi di addestramento antiabbaiato secondo le teorie del condizionamento) o altri strumenti educativi, ritenuti idonei per una pacifica convivenza evitando che il cane manifesti un prolungato e costante abbaiare. Di adottare, in caso di insuccesso educativo, l'uso di dispositivi anti abbaiato, disponibili nel mercato specializzato, assolutamente innocui che non producono stress e non comportano nessun rischio di scottatura o dolore per l'animale.

Di ritenere la qualità della vita umana imprescindibile rispetto a quella degli animali che tuttavia dovranno essere rispettati, accuditi e tenuti in considerazione, con la dovuta attenzione per il loro benessere, adottando tutte le cautele necessarie del caso, *"prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne"*.

VIETA

Di mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali. Di tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute e di tenerli in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano (diurno e notturno) del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali

Sanzioni e controlli

Chiunque disattende alle direttive della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, nella fattispecie stabilita in € 100,00.

La Polizia Municipale, i Carabinieri e le Forze dell'Ordine in genere, la Compagnia Barracellare, ciascuno nelle proprie specifiche competenze, dovranno vigilare per l'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Santu Lussurgiu, 21-03-2014

Il Sindaco
F.to Chessa Emilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio al n. **257**, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), con decorrenza dal **21-03-2014** al **05-04-2014**

Santu Lussurgiu, 21-03-2014

L'impiegato delegato
F.to Marisa Casula

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santu Lussurgiu, 21-03-2014

L'impiegato delegato